



Bruxelles, 13 ottobre 2022
(OR. en)

13563/22

PECHE 398
DELECT 183

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 ottobre 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 7280 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.10.2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7280 final.

All.: C(2022) 7280 final



Bruxelles, 13.10.2022
C(2022) 7280 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.10.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/1241¹ stabilisce il quadro delle misure tecniche che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, segnatamente una pesca praticata a livelli di rendimento massimo sostenibile, la riduzione delle catture indesiderate e l'eliminazione dei rigetti, e al conseguimento di un buono stato ecologico ai sensi della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio². Tali misure tecniche dovrebbero contribuire alla protezione delle aggregazioni di novellame e di riproduttori di specie marine mediante l'uso di attrezzi da pesca selettivi. L'allegato VIII del regolamento stabilisce le misure tecniche regionali per il Mar Baltico.

Qualora alla Commissione sia stato conferito il potere di adottare misure mediante atti delegati, l'articolo 18 del regolamento di base prevede che gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possano presentare raccomandazioni comuni ai fini del conseguimento degli obiettivi delle misure di conservazione pertinenti dell'Unione, dei piani pluriennali o dei piani specifici di rigetto.

L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 di detto regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013³ al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite negli allegati, ovvero di derogarvi.

A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il presente atto delegato si basa su una raccomandazione comune presentata nell'ottobre 2021 da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, vale a dire gli Stati membri del Mar Baltico (di seguito, "gruppo BALTFISH").

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Gli Stati membri del Mar Baltico hanno concordato misure tecniche specifiche per ridurre il più possibile le catture accidentali di merluzzo bianco nella pesca demersale di pesce piatto a causa della situazione precaria degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico⁴⁵. Il 26 ottobre 2021 il presidente del gruppo regionale (Lettonia) ha presentato una raccomandazione comune nella quale proponeva un elenco di nuovi dispositivi di pesca per ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco di almeno il 55 % rispetto agli attrezzi di riferimento. L'obiettivo era consentire la prosecuzione della pesca demersale con reti a strascico, cercando nel contempo di ridurre al minimo le catture accidentali di merluzzo bianco.

Il 14 settembre 2021 il gruppo BALTFISH ha presentato la raccomandazione comune al Consiglio consultivo per il Mar Baltico (di seguito, "BSAC"), a fini di consultazione. Il 27 settembre 2021 il BSAC ha risposto fornendo osservazioni preliminari e invitando il gruppo BALTFISH a presentare e discutere il progetto di raccomandazione comune a livello tecnico in occasione di un'apposita riunione congiunta. Il 5 ottobre 2021 il BSAC e il gruppo

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

² Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

³ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁴ <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.24-32.pdf>.

⁵ <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.22-24.pdf>.

BALTFISH si sono riuniti per discutere dei dettagli tecnici, dei parametri di selettività degli attrezzi e di altre questioni pertinenti sollevate dalla raccomandazione comune.

Il 14 settembre 2022 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per la pesca e l'acquacoltura in una riunione cui hanno partecipato rappresentanti del Parlamento europeo in qualità di osservatori.

Lo CSTEP ha valutato la raccomandazione comune durante la riunione plenaria tenutasi dal 15 al 19 novembre 2021 (PLEN 21-03) e ha concluso che le caratteristiche di selettività di tutti gli attrezzi proposti erano almeno equivalenti a quelle degli attrezzi di riferimento e che le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sarebbero state ridotte rispetto a quelle realizzate con gli attuali attrezzi di riferimento.

Sulla base di una raccomandazione comune presentata dagli Stati membri a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, la Commissione può valutare la possibilità di aggiungere agli attrezzi di cui al presente regolamento delegato altri attrezzi da pesca alternativi che riducano le catture accidentali di merluzzo bianco di almeno il 55 % rispetto a quelle effettuate con gli attrezzi di riferimento.

L'efficacia con cui gli attrezzi raccomandati conseguiranno la riduzione delle catture accessorie dovrebbe essere valutata periodicamente, poiché essa dipende dalla lunghezza degli esemplari che costituiscono la popolazione di merluzzo bianco. Pertanto la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri del gruppo BALTFISH, valuterà, a partire dal terzo anno di applicazione delle misure, se la lunghezza di tali esemplari incida sull'efficacia di riduzione delle catture accessorie con i nuovi attrezzi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi delle misure proposte

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare modifiche alle attuali disposizioni che figurano nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241. In particolare, le disposizioni adottate introdurrebbero una serie di dispositivi di selettività volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nella pesca demersale nel Mar Baltico.

Base giuridica

Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241. Le proposte contenute nella raccomandazione comune mirano a modificare l'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.10.2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 per quanto riguarda misure tecniche specifiche volte a ridurre le catture accessorie di merluzzo bianco nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 stabilisce misure tecniche per il Mar Baltico.
- (2) La Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Finlandia e la Svezia (gli "Stati membri interessati") hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 26 ottobre 2021 gli Stati membri interessati hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² e all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241, in cui hanno proposto l'adozione di un atto delegato per aggiungere nuovi dispositivi di selettività all'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241.
- (3) La raccomandazione comune propone misure tecniche specifiche per proteggere gli stock di merluzzo bianco del Baltico, che secondo la valutazione annuale del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM")^{3,4} sono fortemente depauperati, e comprende una deroga alle dimensioni di maglia attualmente consentite. Alle sottodivisioni CIEM 22-26 per la pesca demersale, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco dovrebbero quindi applicarsi solo le dimensioni di maglia proposte nel presente regolamento.
- (4) Gli Stati membri interessati hanno convenuto che, quando è vietata la pesca diretta del merluzzo bianco, è necessario ridurre di almeno il 55 % le catture accidentali di merluzzo bianco durante la pesca di pesce piatto nella principale zona di distribuzione

¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.24-32.pdf>.

⁴ <https://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2021/2021/cod.27.22-24.pdf>.

del merluzzo bianco del Baltico (sottodivisioni CIEM 22-26), al fine di evitare un ulteriore deterioramento di tali stock.

- (5) Per le sottodivisioni CIEM da 22 a 26 la raccomandazione comune suggerisce l'utilizzo di un dispositivo di selezione "Roofless" da aggiungere agli attrezzi di riferimento, a un sacco T90 modificato (avente una dimensione di maglia di almeno 125 mm e bordi rinforzati con ralinghe) o a un sacco a maglie quadrate (costituito da due pannelli e avente una dimensione di maglia minima di almeno 125 mm).
- (6) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP") ha valutato il dispositivo "Roofless" nel novembre 2021 e ha concluso⁵ che l'efficacia di riduzione delle catture accessorie di merluzzo bianco è superiore al 75 % quando il dispositivo "Roofless" è associato al sacco T90 modificato o al sacco a maglie quadrate. Se utilizzato in combinazione con gli attrezzi di riferimento, l'efficacia di riduzione delle catture è superiore al 70 %. Secondo lo CSTEP, il dispositivo "Roofless" permette alla maggior parte dei merluzzi bianchi di uscire dalla rete, indipendentemente dalle loro dimensioni. In considerazione delle prove relative allo stato dello stock, la riduzione della mortalità degli esemplari di merluzzo bianco è fondamentale per favorirne la ricostituzione.
- (7) Per le sottodivisioni CIEM da 24 a 26 la raccomandazione comune propone, oltre alle combinazioni di attrezzi e dispositivi di cui sopra, la possibilità di utilizzare, da solo, il sacco T90 modificato. Lo CSTEP ha concluso che, per ottimizzare i risultati, il sacco T90 modificato dovrebbe essere utilizzato in combinazione con il dispositivo di selezione "Roofless". Tuttavia, anche usato da solo, il sacco T90 modificato riduce in media del 56 % le catture accidentali di merluzzo bianco.
- (8) Per quanto concerne il sacco a maglie quadrate, la raccomandazione comune non ne propone l'uso senza il dispositivo "Roofless" in quanto l'obiettivo richiesto di riduzione delle catture accessorie di almeno il 55 % non è mai soddisfatto.
- (9) In linea generale, lo CSTEP ha concluso che gli attrezzi e le combinazioni proposti nella raccomandazione comune sono almeno equivalenti, in termini di modelli di sfruttamento, agli attrezzi di riferimento e che le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione saranno ridotte rispetto a quelle realizzate con gli attrezzi di riferimento, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/1241 per includervi tali attrezzi e combinazioni.
- (10) Lo CSTEP ha inoltre affermato che l'obiettivo quantitativo proposto di riduzione delle catture accessorie del 55 % è legato alla struttura dimensionale delle popolazioni di merluzzo bianco e potrebbe necessitare di ulteriori adeguamenti. La raccomandazione comune ha proposto una revisione annuale delle misure a partire dal terzo anno di applicazione delle medesime al fine di valutare se i parametri di selettività siano adatti allo scopo. Per facilitare la raccolta dei dati al riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che le catture effettuate con tali attrezzi siano registrate separatamente.
- (11) Il presente regolamento è integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/XXX che stabilisce le specifiche tecniche dettagliate dei dispositivi selettivi volti a ridurre le catture accidentali di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/14840948/STECF+PLEN+21-03.pdf/0909ec89-4bf6-4eeb-bb94-e2cf5a19bc92>.

- (12) Al fine di concedere un periodo di tempo sufficiente per dotare i pescherecci dei nuovi dispositivi di selettività, il presente regolamento dovrebbe applicarsi 90 giorni dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data – 90 giorni dopo la pubblicazione*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.10.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN